

MINISTERO

Torino, addì 4 febbraio 1864.

della

ISTRUZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE N.° 97.

OGGETTO

Avvertenze sull'esecuzione  
del regolamento 15 settembre 1860.

La grandissima importanza dell'istruzione popolare e l'obbligo che incombe ad ogni civile governo di promuoverne con ogni suo potere l'incremento, sono verità le quali non abbisognano di lunghi discorsi ad esser provate, e tanto meno oggigiorno che l'argomento diventò subbietto favorito agli studii dei più eletti ingegni, e alle più operose sollecitudini dei legislatori. Era quindi cosa affatto naturale che la legge attuale sulla pubblica istruzione si argomentasse essa pure di favorire con larghezza la cultura della classe più numerosa dei cittadini, e intendesse a securare a tutti indistintamente il beneficio dell'insegnamento elementare, e una più equa mercede a coloro che insegnano. Ed affinchè quella legge sortisse effetto pronto e perenne, il sottoscritto procacciava a sua posta con particolareggiato regolamento di tor via, per quanto era da lui, molti degli ostacoli che si incontrano nella pratica applicazione, e di dare acconcio indirizzo così alle Comunità come ai Maestri per tutto che concerne i vicendevoli loro diritti e doveri. Il regolamento 15 settembre 1860 confermando, nelle Comunità il diritto di governare, secondo certe norme, le proprie scuole, dichiarava eziandio più esplicitamente l'obbligo di istituirle e pei maschi e per le femmine; agevolava e segnava il modo di averle anche nelle piccole borgate; stabiliva le prove di capacità richiesta ai Maestri; francava da molti vincoli la privata istruzione; e da

*Ai signori Governatori, Intendenti delle Provincie,  
Intendenti di Circondario, Ispettori Regii  
e di Circondario, Sindaci dei Comuni.*

l'opera non si avrebbe per compiuta senza le continue cure di coloro che sono i naturali rappresentanti degli interessi della famiglia e delle Comunità. Lo scopo del regolamento nel fidare ai Municipii sì gran parte del governo delle classi elementari fu di procacciar alle medesime la quasi paterna vigilanza di particolari commissioni, e sovrintendenti che fossero di libera elezione de' cittadini. E i Municipii si mostraron la maggior parte contenti di codesta facoltà, ma in alcuni luoghi o troppo remoti o scarsi d'abitatori non riuscì finora di trovar chi si assumesse codesta sovrintendenza scolastica. In tali casi sarà opportuno che più paeselli si acconcino tra loro per valersi in comune d'un solo incaricato, ovvero si giovino dell'opera di taluno di qualche luogo vicino più popoloso. Ciò che più monta si è che i Sindaci e i Municipii mettano ogni loro studio in far sì che le scuole rurali non rimangano affatto abbandonate, giacchè sebbene il Ministro non cessi dallo stimolare gl'Ispettori a recarsi in tutte le classi del loro Circondario, tuttavia nè le loro visite potrebbero esser così frequenti come richiede il bisogno, nè produrrebbero il bene desiderato quando in ciascun luogo non venissero ajutate dai consigli e dalla sperienza di persone che attendano di proposito al loro miglioramento. Al quale poi contribuirà per non picciola parte la intera esecuzione del provvedimento riguardante la retribuzione dei Maestri. Veduto come questi sovente ricevano troppo scarso compenso, il legislatore volle almeno stabilire alcune norme vevoli a tutelare i loro interessi. Al Ministero non rimaneva che aggiunger le sue calorose istanze alla liberalità dei magistrati comunitativi, ed invitarli a considerare che l'avere scuole in buono stato e con buoni insegnanti è necessario alla prosperità d'un paese altrettanto e forse più che l'avere buone strade, e buona custodia dei frutti delle campagne. Nè i Municipii furono in generale sordi all'invito, ed anche quelli che sinora non diedero segno di accoglierlo, non vorranno schermirsi più oltre dall'obbligo loro, adducendo l'impossibilità di sostenere le spese che occorrono ad istituire e a migliorare le scuole, sendo che queste spese sono sempre commisurate alle condizioni dei luoghi; e nel caso di assoluta



l'opera non si avrebbe per compiuta senza le continue cure di coloro che sono i naturali rappresentanti degli interessi della famiglia e delle Comunità. Lo scopo del regolamento nel fidare ai Municipii sì gran parte del governo delle classi elementari fu di procacciar alle medesime la quasi paterna vigilanza di particolari commissioni, e sovrintendenti che fossero di libera elezione de' cittadini. E i Municipii si mostraron la maggior parte contenti di codesta facoltà, ma in alcuni luoghi o troppo remoti o scarsi d'abitatori non riuscì finora di trovar chi si assumesse codesta sovrintendenza scolastica. In tali casi sarà opportuno che più paeselli si acconcino tra loro per valersi in comune d'un solo incaricato, ovvero si giovino dell'opera di taluno di qualche luogo vicino più popoloso. Ciò che più monta si è che i Sindaci e i Municipii mettano ogni loro studio in far sì che le scuole rurali non rimangano affatto abbandonate, giacchè sebbene il Ministro non cessi dallo stimolare gl'Ispettori a recarsi in tutte le classi del loro Circondario, tuttavia nè le loro visite potrebbero esser così frequenti come richiede il bisogno, nè produrrebbero il bene desiderato quando in ciascun luogo non venissero ajutate dai consigli e dalla sperienza di persone che attendano di proposito al loro miglioramento. Al quale poi contribuirà per non picciola parte la intera esecuzione del provvedimento riguardante la retribuzione dei Maestri. Veduto come questi sovente ricevano troppo scarso compenso, il legislatore volle almeno stabilire alcune norme valedoli a tutelare i loro interessi. Al Ministero non rimaneva che aggiunger le sue calorose istanze alla liberalità dei magistrati comunitativi, ed invitarli a considerare che l'avere scuole in buono stato e con buoni insegnanti è necessario alla prosperità d'un paese altrettanto e forse più che l'avere buone strade, e buona custodia dei frutti delle campagne. Nè i Municipii furono in generale sordi all'invito, ed anche quelli che sinora non diedero segno di accoglierlo, non vorranno schermirsi più oltre dall'obbligo loro, adducendo l'impossibilità di sostenere le spese che occorrono ad istituire e a migliorare le scuole, sendo che queste spese sono sempre commisurate alle condizioni dei luoghi; e nel caso di assoluta

impotenza per parte del Comune, non mancano i sussidii votati dal Parlamento o dalla Provincia.

È adunque da sperare che non abbia ad esser frapposto ulteriore indugio alla classificazione delle scuole, mancando la quale, non si otterrebbe lo scopo di regolare gli stipendi, e di metter in essere la cassa del *Monte delle pensioni pei Maestri* providamente creata dalla legge 13 novembre 1859. Le difficoltà che poteano per avventura offerirsi nel compiere l'anzidetta classificazione vennero prevedute e appianate nel regolamento 15 settembre 1860, cosicchè oggimai l'esecuzione intieramente dipende sovra tutto dallo zelo dei signori Governatori ed Intendenti ai quali spetta determinare la classe delle scuole comunitative nelle rispettive Province.

Se fin qui la novità del provvedimento e la molteplicità delle pratiche occorrenti per accertare le condizioni dei diversi Comuni valsero a scusare la tardanza frapposta, ora per fermo questa non potrebbe più a lungo essere giustificata, e costituirebbe una violazione della legge intollerabile in un ben ordinato reggimento.

Il sottoscritto si rivolge perciò con piena fiducia alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> e per quanto riguarda l'ufficio da lei sostenuto, la invita a dar opera acciò sian pienamente e prontamente osservate le prescrizioni del regolamento per l'istruzione elementare in ogni loro parte, ed in ispecie quelle che riguardano lo stabilimento delle classi elementari tanto inferiori come superiori, ove esse mancano, la provvista degli arredi occorrenti, l'obbligo della frequentazione, l'istituzione di scuole domenicali e serali a beneficio delle classi operaie nei luoghi ove possono trovarsi mezzi acconci all'insegnamento de' mestieri e delle arti fabbrili, la sovrintendenza delle scuole, e da ultimo la classificazione summentovata.

*Il Ministro*

TERENZIO MAMIANI.